



FOGLIO INFORMATIVO N. 35 -2024

FISCO - BONUS NATALE 2024 AMPLIATO

Di seguito una sintesi dei chiarimenti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Restano fermi due requisiti:

- avere, nel 2024, un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
- avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Bonus Natale con platea allargata

Prima delle novità introdotte dal DL n. 167/2024, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es. figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore). Adesso, invece, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico.

Quindi, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi.

La circolare - richiamando l’art. 12, c. 2 del Tuir - ricorda che sono considerati fiscalmente a carico: i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro; i figli di età superiore 24 anni con un reddito fino a 2.840,51 euro.

La circolare ha precisato, inoltre, che il requisito del figlio fiscalmente a carico può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni (ove soddisfino i criteri reddituali dell’art. 12 del Tuir), sebbene per essi non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

Impossibilità di cumulare il bonus Natale

Un chiarimento importante riguarda il fatto che la norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità: se entrambi i

coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.

Come richiedere il bonus

Per ottenere l'indennità, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del contributo in esame, e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.

Al riguardo, la circolare specifica che i lavoratori dipendenti che hanno già prodotto la dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell'art. 2-bis del Decreto Omnibus, non devono presentare un'ulteriore autocertificazione al sostituto d'imposta, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove disposizioni, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest'ultimo non sia beneficiario del bonus.

Erogazione bonus

Il sostituto d'imposta riconoscerà il contributo (€ 100 netti, esenti da Irpef) insieme alla prossima tredicesima mensilità, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre. Resta fermo, in ogni caso, che qualora il lavoratore, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà recuperarlo con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentare nel 2025.

Qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Roma, dicembre 2024